



REPUBBLICA ITALIANA

36/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 59614** del registro di segreteria, promosso da

SPIRLI' Pietro Humberto (c.f. SPRPRH63E17Z614E), nato ad Anaco (Venezuela) il 17 maggio 1963 e residente a Terranova Sappo Minulio (RC), alla via Arciprete Modafferi n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Napoli (c.f. NPLNNN71E04L063Q, pec: avv.antonino.napoli@pecstudio.it) ed elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), Via Alcide De Gasperi, n. 63 (CAP: 89029) presso lo studio dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello – appellante principale e appellato incidentale;

TASSONE Francesco (c.f. TSSFNC67R05H224H), nato a Reggio Calabria il 5 ottobre 1967 ed ivi residente alla via Lupardini n. 1/E, rappresentato e difeso dall'avv. Marianonietta Miccoli (c.f. MCCMNT78R43GF112B, pec: marianonietta.miccoli@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Calabria, alla via Sbarre centrali n. 124, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - appellante incidentale e appellato principale;

ROMEO Antonino (c.f. RMONNN95E26H224W), nato a Reggio Calabria il 26 maggio 1995 e residente in Scilla (RC), Frazione Solano Superiore, alla via Flavioli, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ciccone (c.f. CCCGTN48B04I537I, pec: gaetano.ciccone@avvocatirc.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Scilla (RC), alla via Bellantoni, come da atto di costituzione ed appello incidentale - appellante incidentale e appellato principale;

COTRONEO Filippo (c.f. CTRFPP73E23I537E), nato a Scilla (RC) il 23 maggio 1973 ed ivi residente alla via Tripi superiore, I^ parallela, n. 6, int. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ciccone (c.f. CCCGTN48B04I537I, pec: gaetano.ciccone@avvocatirc.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Scilla (RC), alla via Bellantoni, come da atto di costituzione ed appello incidentale - appellante incidentale e appellato principale;

e

SANFEDELE Antonio (c.f. SNFNNTN79S24G791D), nato a Polistena (RC) il 24 novembre 1979 e residente in Scilla (RC), Frazione Solano Superiore, alla via

Passo Poverello n. 8 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della **SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE AGRI-FOREST A R.L.**, (c.f. 02234300800), con sede in Scilla (RC), Frazione Solano Superiore, contrada Runci, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Ciccone (c.f. CCCGTN48B04I537I, posta elettronica certificata: gaetano.ciccone@avvocatirc.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Scilla (RC), alla via Bellantoni, come da atto di costituzione ed appello incidentale - appellanti incidentali e appellati principali;

contro

Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Procura Generale della Corte dei conti

e nei confronti di

ROSACE Demetrio (c.f. RSCDTR79P10H224P), nato a Reggio Calabria il 10 settembre 1979 ed ivi residente alla via Miniera Gallina n. 3;

avverso

la sentenza n. 279/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 24 novembre 2021;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza dott. Serena Scippa, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Antonino Napoli per l'appellante principale Spirli, l'avv. Antonietta Miccoli per l'appellante incidentale Tassone; l'avv. Gaetano

Ciccone per gli appellanti incidentali Romeo, Cotroneo, Sanfedele ed AgriForest società cooperativa a responsabilità limitata ed il V.P.G. Giulia De Franciscis per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 19 marzo 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria conveniva in giudizio la società cooperativa a mutualità prevalente Agri-Forest a r.l., in persona del suo legale rappresentante Antonio Sanfedele; Antonio Sanfedele, in proprio e quale legale rappresentante dal 1° aprile 2011 della predetta società; Filippo Cotroneo, socio e consigliere della società Agri-Forest dal 16 dicembre 2014; Antonino Romeo, vice-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agri-Forest; Francesco Tassone, titolare dell'omonimo studio di consulenza aziendale; Pietro Humberto Spirli, dipendente dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e Demetrio Rosace, collaboratore del predetto studio di consulenza (per il quale interveniva, in primo grado, la declaratoria di difetto della giurisdizione contabile), per sentirli tutti condannare, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al risarcimento del danno dell'importo di euro 312.793,79 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia, per contributi pubblici indebitamente percepiti dalla società Agri-Forest, nell'ambito del finanziamento di un progetto di rimboschimento di superfici non agricole, e quantificati nella differenza tra le spese effettivamente sostenute su una

superficie di 36,50 ettari, anziché su quella dichiarata, in sede di progetto, per 71,00 ettari.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* prot. n. 293428 del 13 settembre 2019, con la quale la Guardia di Finanza, Compagnia di Villa San Giovanni, a seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (procedimento penale n. 1810/2017) segnalava che la società Agri-Forest, con sede in Scilla (RC), aveva beneficiato di un finanziamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) Calabria 2007-2013, Misura 223 – primo imboschimento di superficie non agricola, secondo contributi erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Secondo la prospettazione attorea che richiamava anche l'analisi aerofotogrammetrica e gli accertamenti tecnici eseguiti, nell'ambito del procedimento penale, dalla società denominata Sistema Informativo per lo sviluppo dell'Agricoltura (SIN Spa), i lavori svolti dalla cooperativa in questione non avrebbero rispecchiato quelli previsti dal progetto di rimboschimento e per i quali la Regione Calabria aveva approvato il contributo dell'importo complessivo di euro 690.857,06.

Al riguardo, la Procura regionale contestava, tra l'altro, che i costi riportati nella fattura di acquisto dei pali in castagno ammonterebbero a euro 6.832,00 e non a euro 19.825,00, come attesterebbe falsamente la relativa fattura e che la parte eccedente, pari a euro 10.650,00 (al netto della differenza tra l'iva indicata in fattura e quella reale di euro 2.343,00), sarebbe stata restituita in contanti ai membri della società cooperativa.

Inoltre, la Procura regionale si soffermava sui rapporti intercorsi tra la cooperativa Agri-Forest e la società fornitrice Ormich s.r.l. rilevando che quest'ultima avente, peraltro, ad oggetto sociale la costruzione di edifici e non la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di piante, aveva provveduto all'emissione, nei confronti della Agri-Forest, di fatture relative all'acquisto ed al trasporto di piantine e frangizollatura del terreno, per operazioni reputate in tutto o in parte inesistenti e che avevano, comunque, consentito alla cooperativa di comprovare, alla Regione Calabria, spese ritenute ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo concesso.

Secondo il Requirente, emergevano anche prelevamenti in contanti effettuati dall'amministratore della Ormich s.r.l con i quali parte delle somme versate dalla AgriForest sarebbero state restituite ai soci di quest'ultima.

La Procura regionale contestava, inoltre, che la società Agri-Forest aveva utilizzato le risorse ottenute dalla Regione per acquisti di beni e servizi non rientranti tra le spese progettuali come il pagamento di canoni arretrati, l'acquisto di un autocarro ed il trasporto di bovini.

Con sentenza n. 279/2021, depositata in data 24 novembre 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Calabria, accoglieva la domanda attorea condannando, in solido, la società cooperativa Agri-Forest, Sanfedele Antonio, Cotroneo Filippo, Romeo Antonino e Tassone Francesco al pagamento in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) della somma di euro 312.793,79, oltre spese di giustizia.

Con la medesima sentenza, veniva dichiarata la responsabilità sussidiaria del funzionario Spirli Pietro Humberto, con conseguente condanna al pagamento,

in favore dell'ARCEA, della somma rideterminata *pro quota* (attesa la contestazione a titolo di colpa grave) in euro 43.000,00.

Avverso la su richiamata sentenza n. 279/2021, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello Spirli Pietro Humberto che, in via preliminare, ribadiva l'eccezione, già respinta dalla Sezione territoriale, di incostituzionalità degli articoli e delle norme contenute nel Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1038 del 1933 e dell'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Secondo l'appellante, poiché il giudizio contabile "*è sostanzialmente un processo penale che si svolge nelle forme del processo civile*" non sarebbero condivisibili le valutazioni del Giudice *a quo* secondo cui al processo contabile va circoscritta l'applicazione dei soli principi di carattere generale dell'art. 111 Cost., dettati dai primi due commi e non anche i principi attinenti, almeno in apparenza, al processo penale, dettati dai successivi commi.

Ad avviso del predetto appellante Spirli, il giudizio contabile dovrebbe adeguarsi alle regole del giusto processo con la conseguenza che non potrebbe ritenersi ammissibile l'utilizzo delle informative di Polizia Giudiziaria che rappresentano una ricostruzione di parte avente profili valutativi estranei al principio del contraddittorio, pur invocato dal vigente codice di giustizia contabile. Al riguardo, l'appellante reputa applicabile, in sede contabile, anche l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con la legge del 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui stabilisce i requisiti di un processo equo e tra questi il diritto di esaminare o far esaminare

i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico.

Sempre preliminarmente, l'appellante in via principale Spirli insiste per la sospensione del presente giudizio, stante la pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, dolendosi, in particolare, che le prove su cui si è fondata la sentenza impugnata sono riconducibili alle medesime fonti di prova acquisite dai militari della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni durante le indagini penali e trasmesse al Procuratore contabile.

Nel merito, l'appellante Spirli deduce che il controllo su di esso gravante aveva natura meramente cartolare ribadendo che era scientificamente possibile che un controllo successivo, come quello effettuato dagli inquirenti, avrebbe potuto accertare, tenuto conto delle specie impiantate, un mutamento della situazione da lui originariamente riscontrata in quanto "la mancata esecuzione delle cure colturali successive" avrebbe "portato ad una moria costante ed inarrestabile delle essenze messe a dimora".

La parte appellante Spirli eccepisce anche che si trattava di un progetto esaminato ed ammesso a beneficio dall'apposita commissione; che non avrebbe potuto essere modificato in sede di controllo *in loco* in occasione dei controlli finali e che nulla veniva stabilito nell'avviso pubblico e nelle disposizioni procedurali in merito all'esecuzione dei predetti controlli *in loco* che, di prassi, venivano svolti su delle aree di saggio, non disponendo di un'idonea strumentazione per eseguire adeguati rilievi agro-topografici. Secondo l'appellante, dunque, tali controlli sono stati effettuati nel rispetto della circolare esplicativa, prot. n. 894 del 10 novembre 2011, emessa

dall'Autorità di Gestione PSR 2007-2013 ed i cui contenuti sarebbero stati travisati dal Giudice di primo grado che si sarebbe soffermato solo sul punto 11) trascurando il successivo punto 12) indicante i contenuti della relazione di rendicontazione che doveva essere redatta da un professionista abilitato incaricato dal beneficiario.

L'appellante si duole, inoltre, per l'individuazione dell'elemento soggettivo della colpa grave asserendo che, secondo la giurisprudenza contabile di appello, occorrerebbe tener conto dei ragionevoli dubbi sul significato e la portata delle norme che si assumono violate, non sussistendo, nella vicenda all'esame, una norma che stabilisca le modalità di espletamento del controllo. Infine, l'appellante Spirlì, dopo aver eccepito l'assenza di un adeguato criterio di calcolo per la quantificazione dell'importo di danno addebitato dal Giudice di primo grado per euro 43.000,00, conclude per l'accoglimento dell'atto di gravame.

Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello incidentale, con distinti atti di gravame, anche Cotroneo Filippo (socio e consigliere della Agri-Forest) e Romeo Antonino (vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Agri-Forest) eccependo, in via preliminare, il difetto della giurisdizione contabile in quanto non dipendenti pubblici, ma soci lavoratori della società cooperativa Agri-Forest e che si sarebbero limitati ad effettuare un lavoro esclusivamente manuale.

Sempre, in via preliminare, gli appellanti, in via incidentale, Cotroneo e Romeo chiedono la sospensione del presente giudizio, stante la pregiudizialità del processo penale per truffa pendente dinanzi al Gup presso il Tribunale di

Reggio Calabria e che costituirebbe l'antecedente logico-giuridico della prova dei fatti ed avente carattere pregiudiziale.

Anche i predetti appellanti sollevano questione di legittimità costituzionale del R.D. n. 1038/1933, dell'art. 5 del decreto-legge n. 453/1993, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 639/1996 e del d.lgs. n. 174/2016 per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo dolendosi, in particolare, per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per essere l'*iter* logico seguito dalla sentenza impugnata fondato sul recepimento della documentazione versata nel giudizio penale.

Ad avviso degli appellanti, il giudizio contabile che si occupa solo di aspetti patrimoniali non potrebbe essere sottratto ai principi del giusto processo come sostenuto dalla sentenza gravata.

Nel merito, gli appellanti in via incidentale Cotroneo e Romeo si dolgono per erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado e per l'erronea ricostruzione della vicenda insistendo per l'assenza di prova dell'ipotesi accusatoria.

In conclusione, gli appellanti Cotroneo e Romeo chiedono di dichiarare il difetto di giurisdizione contabile; di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; di dichiarare la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata e di rigettare nel merito la domanda attorea, con vittoria di spese.

Avverso la su richiamata sentenza della Sezione Giurisdizionale Calabria n. 279/2021, ha proposto appello in via incidentale anche Sanfedele Antonio in

proprio e quale legale rappresentante della Società cooperativa a mutualità prevalente Agri-Forest eccependo, preliminarmente, la pregiudizialità del pendente giudizio penale osservando, tra l'altro, che le prove addotte dalla Procura regionale sono costituite esclusivamente dalle informative di Polizia Giudiziaria.

Anche l'appellante Sanfedele solleva l'eccezione di costituzionalità relativa al R.D. n. 1038/1933, all'art. 5 del decreto-legge n. 453/1993, modificato dall'art. 3-bis l. n. 639/1996 ed al d. lgs. n. 174/2016 per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Nel merito, Sanfedele lamenta, al pari di Romeo e Cotroneo, l'erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza di *prime cure* insistendo per l'assenza di elementi comprovanti l'effettiva riduzione della superficie interessata dai lavori rispetto a quella finanziata dal progetto e la mancata esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura.

In particolare, Sanfedele si duole che i sopralluoghi effettuati dalle forze dell'ordine non sono stati svolti da personale tecnico specializzato e che, peraltro, il sopralluogo eseguito in data 19 settembre 2017 era successivo all'incendio dell'8 agosto 2017 che aveva distrutto l'impianto, mentre i sopralluoghi del 16 e 17 maggio 2018 intervenivano circa due anni dopo la realizzazione dei lavori.

In conclusione, l'appellante incidentale Sanfedele, in proprio e quale legale rappresentante della società cooperativa Agri-Forest, chiede la sospensione del giudizio *ex art. 295 c.p.c.*, la rimessione alla Corte costituzionale

dell'eccezione di incostituzionalità sollevata ed il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di competenze e spese.

Avverso la medesima sentenza ha interposto appello incidentale anche Francesco Tassone progettista nell'ambito del programma di intervento della società Agri-Forest che, preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione deducendo di aver svolto la propria attività di libero professionista avente solo un rapporto di natura privatistica con la predetta società.

Pertanto, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, Tassone insiste per l'inesistenza nei suoi confronti di un rapporto di servizio non essendo diretto beneficiario di contribuzioni pubbliche.

Inoltre, secondo l'appellante in via incidentale Tassone, non sussisterebbe alcun di nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento lesivo presunto, né sarebbe idonea a comprovare la sussistenza del dolo l'asserzione del primo Giudice, secondo cui il professionista aveva uno specifico interesse all'approvazione del progetto, posto che la percezione dei relativi compensi è prevista dalla legge e non può costituire un fatto illecito.

Anche tale appellante chiede la sospensione dell'odierno giudizio per pregiudizialità e prevalenza del giudizio penale su quello contabile ed insiste per sollevare la questione di legittimità costituzionale del R.D. n. 1038/1933, dell'art. 5 del decreto-legge n. 453/1993, modificato dall'art. 3-bis l. n. 639/1996 e del d. lgs. n. 174/2016 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e con l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo

riproponendo argomentazioni sostanzialmente analoghe alle altre parti appellanti.

Nel merito, Tassone contesta l'erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata che, ai fini dell'individuazione dell'elemento del dolo, si concentrerebbe su due elementi: il primo consistente nell'aver redatto un progetto consapevolmente e parzialmente irrealizzabile ed il secondo nell'aver attestato l'esecuzione di lavori e spese diversi da quelli progettati; al riguardo, deduce di essersi fidato del lavoro svolto dal suo collaboratore Rosace per il quale la medesima sentenza gravata ha declinato la giurisdizione e che, in ogni caso, il progetto era stato ritenuto valido dai molteplici controlli effettuati anche dall'appellante principale Spirli contestando, inoltre, in tema di asserita omessa rappresentazione dei dislivelli del terreno, gli intervenuti pareri favorevoli per nulla osta idrogeologico e paesaggistico ottenuti dai competenti uffici.

L'appellante Tassone precisa, inoltre, che, in quanto agronomo direttore dei lavori, non aveva la competenza per verificare se le fatture contenevano anomalie occulte lamentando l'assenza dei dovuti approfondimenti in materia da parte della Sezione territoriale, trattandosi di questione particolarmente tecnica e richiamando i compiti gravanti, invece, sulla base dell'apposito manuale delle disposizioni procedurali del Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria, sul collaudatore Spirli che ha affermato di trattarsi di un progetto *"nato morto"*, pur avendolo collaudato.

Ad avviso del Tassone, poi, il sovradimensionamento del progetto sarebbe giustificato dal fatto che il regolamento procedurale in materia non consente

ampliamenti, mentre ritiene sempre possibile procedere ad una contrazione delle aree anche mediante apposite varianti.

Inoltre, l'appellante incidentale Tassone reputa erronea la contestazione concernente *“l'attestazione della esecuzione di opere sostanzialmente diverse da quelle progettate”*, sostenendo anche che il pagamento dei contributi pubblici avviene sulla base della domanda di collaudo e della relativa contabilità finale e non sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori, reputando particolarmente superficiali le conclusioni del SIN (Sistema Informativo per lo sviluppo dell'Agricoltura) secondo cui, per determinati settori del terreno, non doveva essere erogato il contributo.

Con ulteriore motivo di doglianza, l'appellante rileva la nullità della sentenza per avere omesso di valutare la richiesta di ridimensionamento dell'importo di danno avanzata in via subordinata, posto che la retribuzione a lui dovuta dalla società Agri-Forest e non dalla Regione, non costituisce un pregiudizio all'erario, ma qualora si volesse reputare tale, allora dovrebbe considerarsi che potrebbe aver concorso colposamente e soltanto nei limiti delle competenze percepite.

In conclusione, l'appellante incidentale Tassone chiede, nell'ordine, la sospensione dell'odierno giudizio, di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, di dichiarare il difetto di giurisdizione, di rigettare nel merito la domanda attorea ed in via subordinata, chiede la riduzione dell'importo di danno circoscrivendolo a quanto percepito per le proprie competenze, con vittoria di spese.

In data 28 settembre 2023, con apposita comparsa, si è costituito il nuovo difensore di Tassone Francesco ribadendo i motivi di gravame già proposti e concludendo, quindi, per la riforma della sentenza impugnata.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria depositata in data 22 giugno 2023 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività degli atti di appello incidentale proposti da Filippo Cotroneo, Antonino Romeo e Sanfedele Antonio in proprio e quale legale rappresentante della società Agri-Forest, posto che la sentenza di primo grado risulta notificata ai difensori degli appellanti in data 10 dicembre 2021; che la scadenza del termine di 60 giorni per proporre i gravami *ex art.* 184, comma 4, c.g.c. deve essere individuata nella data dell'8 febbraio 2022 e che, invece, la notifica dell'appello del sig. Romeo è stata effettuata, mediante posta elettronica certificata, il 9 marzo 2022, mentre quella dei sig.ri Cotroneo e Sanfedele, anch'essa a mezzo posta elettronica certificata, è stata effettuata il 10 marzo 2022.

Il Procuratore generale, sempre in via preliminare, insiste per la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di Tassone Francesco, tecnico incaricato di redigere il progetto di rimboschimento e pertanto inserito nell'*iter* amministrativo che ha condotto all'erogazione di pubbliche risorse.

Parimenti sussiste, secondo la Procura generale, la giurisdizione contabile anche nei confronti del vicepresidente della società percettrice Agri-Forest Romeo e del consigliere Cotroneo stante la sussistenza del rapporto di servizio, così come ravvisato dal Giudice di *prime cure*.

Ancora preliminarmente, il Procuratore generale si oppone alla richiesta di sospensione del processo contabile avanzata da tutte le parti appellanti per la contestuale pendenza del processo penale avente ad oggetto la presunta truffa perpetrata dalla Agri-Forest in danno della Regione Calabria, ritenendo che tale giudizio penale non assuma alcuna rilevanza pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente logico da cui dipende la definizione del giudizio contabile.

Quanto alle eccezioni di legittimità costituzionale del R.D. n. 1038/1933, dell'art. 5 del decreto legge n. 453/1993, modificato dall'art. 3-bis della l. n. 639/1996 e del d.lgs. n. 174/2016 per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, anch'esse sollevate da tutte le parti appellate, l'Organo requirente ne deduce la manifesta infondatezza ed irrilevanza, posto che anche nel processo contabile le prove si formano nel contraddittorio davanti al Giudice e che le parti hanno modo di contestare in giudizio le risultanze degli elementi di prova forniti dalla controparte.

Nel merito, la Procura generale reputa gli atti di gravame infondati rilevando, per ciascun appellato, la sussistenza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, all'uopo richiamando la correttezza della sentenza di primo grado ed insistendo, in via tuzioristica, anche per l'infondatezza degli atti di impugnazione incidentale dei sig.ri Cotroneo, Romeo e Sanfedele per i quali sussisterebbero profili di inammissibilità.

Infine, in merito alla quantificazione del danno contestata dall'appellante Spirli sul presupposto della dedotta assenza di un valido criterio di calcolo, il Procuratore generale osserva che la quantificazione operata in sentenza

appare coerente con il titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave contestato all'istante.

Parimenti infondata è reputata dalla Procura generale l'eccezione di nullità per mancata applicazione del potere di riduzione dell'addebito sollevata dall'appellante Tassone in quanto il potere di esercitare la riduzione dell'addebito è, per il Giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale.

In conclusione, la Procura generale chiede che la Sezione dichiari inammissibili gli atti di appello dei sig.ri Romeo, Cotroneo e Sanfedele e respinga, in quanto infondati, gli atti di appello di Spirli e Tassone e dei predetti Romeo, Cotroneo e Sanfedele, qualora ritenuti tempestivi, con conseguente conferma della decisione impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

All'udienza di discussione della causa del 15 dicembre 2023, tutte le parti appellanti hanno ampiamente illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il rappresentante della Procura generale ha preliminarmente rinunciato all'eccezione di inammissibilità per tardività degli atti di gravame dei sig.ri Cotroneo, Romeo e Sanfedele in quanto errata ed ha concluso per il rigetto degli atti di gravame.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio dispone, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale ed agli atti di appello in via incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre, in via preliminare, il Collegio, preso atto della sopravvenuta rinuncia della Procura generale all'eccezione di inammissibilità per tardività degli atti di gravame proposti dagli appellanti, in via incidentale, Cotroneo, Romeo e Sanfedele, procede all'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti appellanti in via incidentale Cotroneo, Romeo e Tassone. L'eccezione si appalesa infondata con riferimento a tutti e tre i su indicati appellanti.

Come noto, assume valore fondamentale, ai fini del discrimine per il sorgere di un rapporto di servizio e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili, la natura dei fondi e la loro destinazione originaria al perseguimento di interessi pubblici.

Infatti, la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata. Invece, appare irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte di cassazione, Sezioni unite, ord. n. 19027/2021).

Il Collegio, considerato che le parti appellanti Romeo e Cotroneo rivestivano specifici ruoli all'interno della compagine associativa ricoprendo, rispettivamente, la qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa Agri-Forest e di socio e consigliere della predetta società cooperativa diretta percettrice delle contribuzioni pubbliche, reputa, alla luce della consolidata giurisprudenza, pienamente integrata la sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo ed i predetti soggetti privati che, ponendo in essere, unitamente al legale rappresentante, i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento e disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile (Corte di cassazione, Sezioni unite, ord. n. 7740/2023, n. 8949/2022, n. 5228/2022, n. 1994/2022, n. 6461/2020, n. 30526/2019).

Infatti, posto che *“il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità”* (Corte di cassazione, Sezioni unite, ord. n. 5019/2010).

Parimenti il Collegio reputa sussistente la giurisdizione contabile anche nei confronti di Tassone Francesco, titolare dell'omonimo studio di consulenza, incaricato dalla cooperativa Agri-Forest della redazione del progetto di rimboschimento previsto dalla misura 223 del Programma di sviluppo rurale

Calabria, nonché direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei medesimi.

Osserva il Collegio che appare condivisibile ed immune da censure l'osservazione del Giudice di *prime cure* secondo cui non può assumere rilievo la qualifica di professionista privato ricoperta dal Tassone dovendosi, piuttosto, considerare la relazione funzionale instauratasi per effetto della sua condotta professionale per *"l'evidente ragione che, senza il corredo tecnico da lui elaborato, non vi sarebbe stato alcun contributo finanziario pubblico in favore della Agri-Forest"*.

E tanto in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti.

Trattasi, quindi, di fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio, stante la documentata partecipazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, così ravvisandosi una condotta immancabilmente integrativa dell'attività istruttoria dell'amministrazione erogante le risorse pubbliche.

Ad incardinare, infatti, la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione del suo preteso autore a seguito e per effetto dei finanziamenti percepiti in vista della realizzazione di uno scopo o un programma di pubblico interesse, mentre afferisce al merito dell'azione di responsabilità per danno erariale ogni problema attinente alla effettiva esistenza di una distrazione di tali somme.

Ancora, preliminarmente, va scrutinata la richiesta di sospensione dell'odierno giudizio per pendenza del giudizio penale proposta da tutte le parti appellanti e già respinta dalla Sezione territoriale che, ad avviso del Collegio, ha correttamente applicato le disposizioni normative in materia e dei correlati orientamenti giurisprudenziali, ribadendo il principio di reciproca autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale, non ravvisandosi, nella fattispecie in esame, un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra giudizio penale e contabile.

Reputa, infatti, il Collegio che non emergono dalla lettura degli atti condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire ovvero condizioni da individuare in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi, sicché la decisione della causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall'altra, in relazione all'accertamento di fatti e comportamenti (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ord. n. 1/2018).

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il processo contabile e quello penale si collocano in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti ed il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 432/2022, n. 513/2021).

Al riguardo, secondo il Collegio, non risulta meritevole di accoglimento neppure la doglianza secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe adoperato le medesime fonti di prova acquisite nel corso delle indagini penali poiché emerge documentalmente che la Procura regionale ha regolarmente attivato un'autonoma e specifica istruttoria per effetto di apposite deleghe assunte ai sensi dell'art. 56 c.g.c. e versate agli atti del giudizio.

Trattasi, peraltro, di atti e documenti la cui eventuale coincidenza con la documentazione acquisita in sede penale trova evidente giustificazione nello stesso dipanarsi della vicenda all'esame fondata sulla specifica documentazione afferente all'ammissione della domanda di contributo ed alle successive fasi di valutazione, controllo e rendicontazione finale.

In ogni caso, non sussiste alcun vincolo legislativo che impone di attendere la conclusione del giudizio penale potendo il Giudice contabile, a differenza di quello penale, trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso (I App., sentt. n. 471/2023 e n. 141/2019) dovendosi, al riguardo, rammentare che, secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia, la responsabilità amministrativa si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (Corte EDU, sent. del 13 maggio 2014, *Rigolio*), sussistendo un'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato *ex art. 27, Cost.*) ed un'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli *standard* delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse. Pertanto, *“durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di*

prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è – come detto – la regola probatoria. Nel processo penale, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 28/QM/2015).

Passando ad esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata da tutte le parti appellanti relativamente alle norme dettate dal R. D. n. 1038/1933, recante il regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti e dall'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, per asserito contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, deve rilevarsi la manifesta inammissibilità della prospettata questione, trattandosi di provvedimenti normativi entrambi abrogati, a decorrere dal 7 ottobre 2016, dall'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. d), dell'allegato 3 al d. lgs. n. 174/2016, recante il codice di giustizia contabile.

Quanto alla pure lamentata illegittimità costituzionale del su richiamato decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, recante il codice di giustizia contabile, il Collegio, in primo luogo, ritiene la questione viziata da evidenti profili di

genericità per non essere precipuamente indicate le norme del predetto codice contabile che si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 111.

In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale si appalesa manifestamente infondata anche con riferimento all'intero quadro normativo dettato dal codice di giustizia contabile considerato che tale codice risulta, invece, chiaramente improntato ai principi del giusto processo, come emerge dal dettato dell'art. 4 che richiama espressamente l'art. 111, primo comma, della Costituzione.

Nel solco del rispetto dei principi del giusto processo si pone, poi, l'obbligo di un'adequata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico gravante su tutti gli atti del Giudice e del Pubblico ministero contabile.

Ed è proprio tale obbligo di motivazione che risulta ampiamente osservato dalla Sezione territoriale che, nel respingere l'eccezione di legittimità costituzionale, ha correttamente chiarito la distinzione, in tema di formazione ed acquisizione della prova tra giudizio penale e giudizio contabile, aggiungendo che gli atti formati prima del processo sono soggetti al principio di libera valutazione del Giudice contabile.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 95 c.g.c., il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da ogni atto o fatto giuridicamente rilevante e come tale rimesso al suo libero e prudente apprezzamento.

E d'altronde, secondo il principio di diritto più volte affermato dalla Corte di cassazione, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi

divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (Corte di cassazione, sent. n. 7698/2014, n. 21115/2005).

La prospettata questione di legittimità costituzionale risulta, inoltre, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata anche con riferimento al parametro dettato dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani in tema di diritto ad un equo processo, anch'esso richiamato da tutti gli appellanti, rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quella penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della responsabilità azionata dinanzi alla giurisdizione contabile (sentenza "*Rigolio c. Italia*" del 13 maggio 2014).

Il Collegio non ravvisa, quindi, alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, dovendosi ancora ribadire che le conclusioni raggiunte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con l'appena richiamata sentenza "*Rigolio*", sono state condivise anche dalla Suprema Corte di cassazione che ha escluso l'equiparazione tra la responsabilità contabile e quella penale rimarcando la finalità esclusivamente risarcitoria del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, volto "*al ristoro del patrimonio dell'ente danneggiato, tanto da non integrare il parametro convenzionale rilevante per la sanzione penalistica, quand'anche autonomamente ricostruibile, né profilandosi ripercussioni sulla libertà personale in caso di mancato adempimento*" Corte di cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 11139/2017).

Passando all'esame del merito, l'atto di impugnazione principale proposto da Spirli Pietro Humberto si appalesa, ad avviso del Collegio, infondato e deve essere rigettato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che le doglianze proposte dall'appellante Spirli, che appaiono incentrarsi prevalentemente sulla natura del controllo asseritamente cartolare svolto quale dipendente dell'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese), poi ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura) o sull'asserita assenza di disposizioni procedurali in tema di controlli *in loco*, non appaiono idonee a superare le analitiche e motivate argomentazioni proposte dalla Sezione territoriale che, peraltro, accogliendo la modifica, in udienza, della domanda da parte del Procuratore regionale, era pervenuta alla condanna di Spirli per colpa grave ed in via sussidiaria affermando, tra l'altro, sulla base dell'esame degli atti afferenti al PSR Calabria, che *"da nessuna parte è scritto che il funzionario è esonerato dal controllo in loco"*.

Inconferente, appare, al riguardo, a questo Collegio, il riferimento all'attività svolta dalla apposita commissione di valutazione che non può assumere efficacia scriminante per l'appellante principale in quanto deputata ad eseguire, secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico a cui aveva aderito la Agri-Forest, un controllo finalizzato a valutare l'ammissibilità delle domande e come tale avente natura differente rispetto a quello assegnato all'appellante Spirli.

Inoltre, dalla nota dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 prot. n. 894 del 10 novembre 2011, agli atti del presente giudizio ed afferente alle norme di rendicontazione di lavori forestali, emerge, al punto n. 7), che gravava sull'amministrazione un *"controllo dettagliato della qualità e quantità di tutti gli elementi rendicontati"* poiché il pagamento dell'aiuto veniva effettuato *"sulla*

base delle quantità e qualità dei lavori realizzati", da tanto desumendosi la rilevanza che l'attività di controllo assumeva ai fini della regolare erogazione dei contributi in questione.

Al riguardo, il provvedimento dirigenziale del 17/10/2013 prot. n. 0325113 recante la concessione del finanziamento alla cooperativa Agri-Forest, riportava sia all'allegato A, afferente agli impegni comuni a tutte le misure, sia all'allegato B in tema di impegni specifici della misura 223, un'apposita griglia indicante i molteplici controlli *"in loco"* previsti.

Deve aggiungersi che la domanda di aiuto presentata dalla Agri-Forest, accolta con il su richiamato provvedimento dirigenziale del 17 ottobre 2013, richiamava anche i controlli di natura amministrativa previsti *in loco* dal Reg. CE n. 65/2011 e dal D.M. n. 30125/2009 che, peraltro, precisa che, ove in sede di controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata, così risultando ulteriormente ribadita la rilevanza di tali controlli.

Ed è proprio l'assenza di un idoneo controllo che integra la manifesta negligenza, superficialità ed imperizia della condotta dell'appellante Spirli, funzionario addetto all'attività di controllo e che, come efficacemente rilevato dal Giudice di primo grado, pur nell'ipotesi di assenza di adeguati mezzi di accertamento tecnico, avrebbe ben potuto constatare la presenza di uno stato di fatto diverso dalle planimetrie, per la presenza di dislivelli del terreno e quindi di aree obiettivamente di difficile lavorazione e piantumazione rilevabili anche da un profano.

Inoltre, come ancora rilevato dalla Sezione territoriale, mentre in sede di memorie difensive, Spirli concludeva per un giudizio di prognosi postuma dal contenuto altamente negativo in merito alla realizzazione del progetto per la scelta di piante non idonee a consentire di realizzare il rimboschimento dei terreni, nel controllo *in loco* del 25 luglio 2016 formulava, invece, un giudizio positivo senza alcuna riserva.

Ed infatti, l'apposita *check list* contenuta nel rapporto di controllo del 25 luglio 2016, sottoscritta dal funzionario Spirli, attesta positivamente la verifica fisica e tecnica delle opere in termini di presenza, funzionalità, congruità ed identificazione, nonché la verifica degli importi accertati in sede di controllo amministrativo.

Risulta, inoltre, sottoscritta dallo Spirli anche la documentazione allegata al predetto rapporto di controllo del 25 luglio 2016 e recante i dati di rendicontazione afferenti al primo stato di avanzamento dei lavori e del saldo. Anche ai fini della quantificazione del danno, il Collegio reputa immune da vizi il ragionamento logico-giuridico condotto dalla Sezione di *prime cure* che ha rimodulato l'importo dell'addebito nella misura di circa 1/7 dell'intera somma contestata, così addivenendo all'importo di euro 43.000,00.

Parimenti infondati si appalesano gli atti di gravame proposti dalla società cooperativa Agri-Forest, dal legale rappresentante di essa Sanfedele Antonio, da Filippo Cotroneo, socio e consigliere della società Agri-Forest dal 16 dicembre 2014 e da Antonino Romeo, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della su menzionata società.

Reputa il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai su richiamati appellanti in via incidentale, non si verte in un'ipotesi di assenza di prove poiché dalla documentazione agli atti del giudizio, regolarmente acquisita dalla Procura contabile, il Giudice di primo grado, seguendo un adeguato *iter* logico-giuridico immune da censure, ha dedotto molteplici indizi gravi, precisi e concordanti tratti anche da indagini bancarie ed atti a comprovare, oltre all'inadempimento agli obblighi assunti finalizzati al rimboschimento dei terreni, anche una dolosa sovrapproduzione con rimesse "in nero" in favore dei componenti della cooperativa.

Tanto appare rilevabile dalla lettura della sentenza impugnata che, fornendo un'adeguata e corretta motivazione, si sofferma sia sui rapporti intercorsi tra la cooperativa Agri-Forest e la ditta Bueti per la compravendita di n. 3.500 pali, sia sui rapporti intrattenuti dalla medesima cooperativa con la società Ormich Srl mediante un dettagliato esame delle fatture contestate e delle informazioni desumibili dalla connessa documentazione extracontabile individuata, tra l'altro, nelle agende sequestrate all'amministratore della Ormich Srl e recanti l'annotazione in corrispondenza delle fatture n. 1 e n. 2 di erogazioni in danaro ad amministratore e soci della cooperativa (seppure non indicati con il cognome) o nei fogli manoscritti o dattiloscritti anch'essi riportanti appunti con indicazioni di importi versati ai medesimi soggetti.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile di appello ha già avuto modo di chiarire che anche una tale contabilità "non ordinaria" può costituire un grave indizio atto a smentire l'attendibilità delle fatture afferenti ai contributi in questione (II App., sent. n. 525/2022).

Osserva, inoltre, il Collegio, così ulteriormente chiarendo l'autonomia del processo contabile rispetto al processo penale, che trattasi di elementi che, in disparte l'eventuale integrarsi di fattispecie delittuose, appaiono idonei a definire i confini della responsabilità erariale per la dolosa incompleta realizzazione del progetto non regolarmente e contabilmente documentato, in violazione delle prescrizioni del Programma di sviluppo rurale per la Calabria 2007-2013, misura 223 che la predetta cooperativa avrebbe dovuto realizzare mediante l'utilizzo di consistenti risorse pubbliche, con conseguente deviazione dalle connesse finalità di interesse pubblico.

Infatti, il rapporto di collaborazione tra i privati e l'Amministrazione è fonte di obblighi di servizio definiti dal legislatore o da un regolamento o da una convenzione, la cui violazione determina a carico del percettore del contributo il sorgere della responsabilità amministrativa (Corte di cassazione, Sezioni unite ord. n. 4511/2006), così realizzandosi un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del programma come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico (Corte di cassazione, Sezioni unite, ord. n. 7009/2020).

Deve, peraltro, rammentarsi, in conformità all'orientamento della giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione, che le informative di Polizia giudiziaria su cui pure si sono incentrate le critiche delle parti appellanti, ai fini di sostenere l'assenza di un adeguato compendio probatorio, possono acquisire rilevanza in sede giurisdizionale, assumendo valore di prova privilegiata fidefacente (art. 2700 c.c.), riguardo ai fatti materiali che

l'autore dell'accertamento attesta di avere personalmente percepito o constatato. Invece, per tutto ciò che non rientri nella sfera della personale cognizione dell'agente accertatore, la stessa giurisprudenza non ha mancato di puntualizzare che detti rapporti sono, comunque, in grado di offrire al Giudice materiale indiziario idoneo ad acquisire rilevanza ai fini del decidere sempre che non risulti superato da specifiche prove contrarie (II App., sent. n. 324/2022, Corte di cassazione, sent. n. 20025/2016; ord. n. 7883/2018).

In ogni caso, nella vicenda all'odierno esame, sulla incompleta realizzazione, da parte della cooperativa Agri-Forest, delle opere progettuali previste nell'ambito del predetto Programma di sviluppo rurale, misura 223, convergono molteplici elementi oltre alla *notitia damni* del 13 settembre 2019 trasmessa dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Villa San Giovanni e conseguenti all'autonoma attività della Procura contabile comprovata dalle su richiamate deleghe istruttorie.

Infatti, ad avviso del Collegio, notevole rilievo assumono i sopralluoghi eseguiti da varie Forze di Polizia, tant'è che è lo stesso appellante Sanfedele a richiamare, oltre al sopralluogo della Compagnia di Villa San Giovanni della Guardia di Finanza del 21 marzo 2017, i sopralluoghi effettuati dalla Stazione dei Carabinieri di Scilla in data 28 febbraio 2017 ed in data 19 luglio 2017 quest'ultimo indicato anche nel provvedimento di sequestro preventivo e che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante Sanfedele, risulta antecedente all'incendio intervenuto in data 8 agosto 2017 e che aveva distrutto le aree interessate, peraltro, particolarmente impervie.

I predetti sopralluoghi svolti dai Carabinieri, anche con l'ausilio di personale tecnico comunale, non evidenziavano nei terreni oggetto del progetto la presenza di nuove coltivazioni.

Particolarmente significativi risultano, poi, ad avviso di questa Sezione, anche gli esiti dei sopralluoghi svolti dai tecnici del Sistema informativo nazionale (SIN Spa) in data 16 e 17 maggio 2018, ovvero successivamente all'incendio e che, pur rilevando, come sostenuto dall'appellante Sanfedele, che *"nulla si può dire sull'effettiva messa a dimora delle piantine considerato che dopo il passaggio del fuoco non ne è rimasta traccia"*, subito dopo aggiungono che, nella zona non interessata dal fuoco, non sono state comunque riscontrate piantine *"segnale di come le operazioni di manutenzione del rimboschimento....."* *"non siano state svolte o non siano state svolte con la necessaria accuratezza"*.

Relativamente, poi, ad altri settori del terreno su cui avrebbe dovuto essere realizzato il progetto di rimboschimento, i medesimi sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Sistema informativo nazionale (SIN) escludono la presenza di operazioni di regolarizzazione e sistemazione del terreno per la presenza di rocce o per la morfologia eterogenea, così giungendo ad affermare una regolarizzazione del terreno soltanto per 36,5 ettari e non per i 71 ettari indicati dal progetto di rimboschimento che, di conseguenza, non risulta correttamente redatto e compiutamente eseguito, in violazione delle prescrizioni dell'avviso pubblico a cui la società cooperativa Agri-Forest aveva aderito e che prevedevano, tra l'altro, per la misura 223 (primo imboschimento di superfici non agricole), che non potevano considerarsi eleggibili i terreni *"con rocce affioranti"*.

Emerge, inoltre, dalla lettura del predetto bando pubblico, che gli interventi finanziabili erano rivolti a ridurre il rischio di innesco e propagazione del fuoco e che il soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto di intervento avrebbe dovuto essere mantenuto per almeno quindici anni, mentre, come già accennato, i tecnici di SIN Spa hanno accertato non solo il verificarsi di un incendio, ma anche che, nell'area non interessata dal fuoco, non si riscontravano piantine.

Osserva, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante Sanfedele circa l'esecuzione di accertamenti da parte di personale non specializzato, va rilevato che i sopralluoghi dei Carabinieri, avvenivano con l'ausilio di personale tecnico comunale e che gli accertamenti svolti dal personale della predetta società SIN Spa devono ritenersi dotati di adeguata attendibilità ed affidabilità, trattandosi di società *in house* del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dotata, quindi, di specifiche competenze tecniche proprio nel settore agricolo.

Pertanto, relativamente alla posizione dell'amministratore Sanfedele, legale rappresentante della società cooperativa Agri-Forest, deve evidenziarsi, sulla base della documentazione agli atti del giudizio, che, in sede di domanda di pagamento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestava che il pagamento richiesto per la realizzazione del progetto di rimboschimento era supportato da dovuti documenti amministrativi e tecnici probanti e che le opere, forniture ed acquisti venivano effettuati in conformità a quanto ammissibile.

Correttamente, quindi, ad avviso del Collegio, il Giudice di *prime cure* ha ravvisato la corresponsabilità, a titolo di dolo, oltre che della società cooperativa percettrice dei contributi e del legale rappresentante di essa Sanfedele, anche del vicepresidente del Consiglio di amministrazione Romeo e del socio e consigliere Cotroneo, trattandosi di soggetti che rivestivano uno specifico ruolo nel consiglio di amministrazione della cooperativa, non emergendo alcuna prova di espresso dissenso relativamente alle decisioni assunte dalla cooperativa e dal suo legale rappresentante condividendone le scelte in palese deviazione dagli obiettivi di interesse pubblico volti al rimboschimento dei terreni e sussistendo, come già rilevato, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla deviazione delle risorse pubbliche erogate per l'inadempimento alle prescrizioni previste dall'avviso pubblico, con conseguente irregolare utilizzo delle risorse pubbliche.

Passando ad esaminare, nel merito, i motivi di doglianza sollevati dall'ulteriore appellante in via incidentale Francesco Tassone, il Collegio ne rileva l'infondatezza non ravvisandosi i lamentati profili di erroneità, illogicità e contraddittorietà dell'impugnata sentenza.

Deve, infatti, osservarsi che la condotta addebitata all'appellante Tassone appare comprovata dalla documentazione da lui redatta quale l'elaborazione del progetto di rimboschimento finalizzato ad ottenere le contribuzioni pubbliche ed *"in buona parte eccessivo e non realizzabile"*, come rilevato dalla Sezione di primo grado e dalla successiva attestazione del 17 marzo 2016 di regolare esecuzione delle opere.

Al riguardo, inconferente deve ritenersi il riferimento da parte del medesimo appellante Tassone ai provvedimenti recanti il rilascio del nulla osta idrogeologico e paesaggistico la cui sussistenza non può elidere la responsabilità amministrativo-contabile su di lui gravante, trattandosi di atti aventi differenti finalità rispetto all'elaborazione della documentazione da lui redatta e sottoscritta e direttamente finalizzata alla realizzazione del progetto di rimboschimento e che conduceva all'erogazione di pubbliche risorse.

Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto eccepito, la condotta dell'appellante Tassone non può inquadrarsi nell'ambito di una fattispecie di colpa lieve per non aver semplicemente vigilato sull'attività svolta dal collaboratore Rosace, posto che dagli atti del giudizio emerge il suo ruolo preponderante e qualificato, quale agronomo titolare dell'omonimo studio di consulenza e progettazione agraria, ecologica e forestale.

E, infatti, il certificato di esecuzione a regola d'arte dei lavori del 17 marzo 2016 risulta sottoscritto esclusivamente dal Tassone in qualità di tecnico progettista. Parimenti, a pag. 4 della relazione finale di rendicontazione sottoscritta dallo stesso Tassone in data 23 giugno 2015 e trasmessa alla Procura regionale dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Villa San Giovanni, nell'ambito di autonoma attività istruttoria, emerge che: *"il progetto principale è stato redatto da studio Tassone Francesco a firma del dott. agr. Francesco Tassone relativo a lavori di primo imboschimento di terreni non agricoli-misura 223 (...), con il quale è stato concesso il contributo di €. 691.107,31"*.

Dalla medesima relazione di rendicontazione, al punto c) inerente ai tempi di esecuzione dei lavori, si rileva che i lavori *"sono stati completati a giugno 2015"*,

mentre dai su richiamati sopralluoghi ed in particolare dagli accertamenti dei tecnici della società SIN Spa, eseguiti nei giorni 16 e 17 maggio 2018, emergono aree di terreno completamente prive di piantine, segno evidente della mancata integrale realizzazione del progetto di rimboschimento che, invece, nel rispetto della disciplina contenuta nel relativo avviso pubblico, come appena accennato, avrebbe dovuto essere interamente e compiutamente realizzato e mantenuto per perdurare nel tempo per quindici anni, non assumendo così rilevanza le doglianze, esposte anche dall'appellante Sanfedele, afferenti allo svolgimento dei sopralluoghi due anni dopo l'asserita realizzazione del progetto ovvero quando la situazione dei luoghi sarebbe mutata.

La condotta tenuta dal predetto appellante Tassone risulta, pertanto, pienamente inserita nell'ambito dell'*iter* amministrativo, così compartecipando alle previste finalità di interesse pubblico, stante la redazione del progetto di rimboschimento che conduceva all'accoglimento della domanda e la rendicontazione finale con la quale attestava, "*visto lo stato dei luoghi*", l'effettività dei lavori rendicontati.

Trattasi, quindi, di una condotta che finisce per costituire uno degli indefettibili presupposti dell'erogazione stessa, così emergendo la sussistenza di evidente un nesso di causalità diretta ed immediata tra tale condotta incentrata sulla redazione e poi sull'asseverazione finale del progetto ed il danno patito dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'indebita erogazione dei contributi pubblici.

Tale condotta appare, inoltre, ad avviso del Collegio, connotata dall'elemento psicologico del dolo, emergendo la piena consapevolezza delle attestazioni

fornite, viste le specifiche competenze di agronomo rivestite dal Tassone, anche alla luce dell'attestazione di aver *"visto lo stato dei luoghi"*. Tale connotazione dolosa prescinde dall'eventuale verificarsi di fattispecie di reato o dall'uso strumentale del progetto da parte della cooperativa Agri-Forest vertendosi, piuttosto, in tema di inadempimento degli obblighi su di lui gravanti secondo l'apposita disciplina di settore.

Da tanto discende anche l'infondatezza dell'ulteriore motivo di gravame afferente alla quantificazione dell'importo del danno, stante l'evidente contributo causale fornito dall'appellante Tassone e per il quale la responsabilità a titolo di dolo esclude anche la possibilità di far applicazione del potere di riduzione entro il limite delle competenze percepite.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello principale proposto da Spirli Pietro Humberto e gli atti di appello, in via incidentale, proposti dalla società cooperativa Agri-Forest a r.l., dal legale rappresentante di essa Sanfedele Antonio, da Cotroneo Filippo, da Romeo Antonino e da Tassone Francesco, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi iscritti al n. **59614** del ruolo

generale, respinge l'appello principale proposto da **SPIRLÌ Pietro Humberto** e gli atti di appello, in via incidentale, proposti dalla società cooperativa **AGRI-FOREST A R.L.**, dal legale rappresentante di essa **SANFEDELE Antonio**, da **COTRONEO Filippo**, da **ROMEO Antonino** e da **TASSONE Francesco**, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 224,00 (Duecentoventiquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 05/02/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi